

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa**

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni - pres. rel.

dott.ssa Anna Bellesi - giud.

dott. Pierluigi Perrotti - giud.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 35237 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 vertente

TRA

T.I.R. s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, via del Lauro 7, presso lo studio degli avv.ti Gian Paolo DI SANTO
e Massimiliano PATRINI che la rappresentano e difendono;

- attrice -

E

E.B. s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;

E.M.;

elett. dom.ti in Milano, via San Senatore 10, presso lo studio del procuratore avv. Patrizio
VISCO che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo PRANDINI;

- convenuti -

OGGETTO: contratto di cessione di diritti d'immagine.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La società attrice T.I.R. S.p.A. ha dedotto in giudizio l'inadempimento del contratto stipulato in data 20.1.2014 con le convenute E.M. e E.B. s.r.l., in forza del quale parte attrice aveva acquisito i diritti di immagine e di prestazione professionale di testimonial della M. con riferimento a prodotti di abbigliamento intimo, al fine di promuovere il proprio brand "S." per un periodo di dieci mesi, a decorrere da febbraio 2014 fino al dicembre dello stesso anno.

T.I.R. s.p.a. ha lamentato la realizzazione da parte della convenuta E.M., nel novembre 2014, di un videoclip per la società U. dal titolo "Resta ancora un po' " nel quale l'artista vestiva un capo di intimo a marchio "L.P."

Tale videoclip è stato poi oggetto di successiva distribuzione e diffusione sui social network nonché tramite i siti web ufficiali di L.P. e di U..

Il procedimento cautelare a suo tempo avviato dall'attrice nei confronti delle odierne convenute nonché di U. e L.P. era stato rigettato e non reclamato in quanto al momento della proposizione del ricorso era già spirato il termine del contratto, con il conseguente venir meno del presupposto del periculum in mora.

In questa sede parte attrice ha chiesto dunque che il Tribunale accertasse l'inadempimento contrattuale delle convenute al fine di ottenere da esse la restituzione del corrispettivo pattuito nel contratto, il pagamento della penale anch'essa prevista nel medesimo accordo nonché il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali diretti derivanti dall'inosservanza del vincolo contrattuale.

T.I.R. s.p.a. ha poi contestato alla convenuta M. la violazione degli artt. 12 e 87 e ss. L.A. integrata dall'utilizzo non autorizzato di una fotografia ritraente la M. - immagine appartenente alla campagna promozionale di "S." - al fine di inviare gli auguri natalizi ai propri fan sui social network.

In relazione a questo fatto, l'attrice ha chiesto la condanna al risarcimento dei relativi danni, nonché l'inibitoria dall'ulteriore utilizzo di fotografie promo-pubblicitarie della "S." con relativa fissazione di una penale e la pubblicazione del provvedimento su quotidiani e social network.

2. Le convenute E.M. ed E.B. s.r.l - società quest'ultima che si occupa di gestire i diritti di immagine della cantante - si sono difese in primo luogo adducendo l'esistenza di una netta separazione fra l'attività artistica e professionale svolta dalla cantante nel videoclip di cui in causa e il ruolo di testimonial - che invece consisterebbe in una attività di natura diversa, vale a dire quella promozionale - oggetto del contratto stipulato con T..

Hanno altresì contestato che l'abbigliamento utilizzato nel videoclip "Resta ancora un po'" fosse qualificabile come intimo e in ogni caso hanno negato la sussistenza di un rapporto di concorrenza fra i prodotti di T. e quelli del marchio "L.P." in quanto i prodotti delle due imprese sarebbero sostanzialmente rivolti a due tipologie di clienti diverse per stile, fascia d'età e di prezzo.

Da ultimo le convenute hanno sostenuto come il videoclip di cui in causa sia stata una esclusiva produzione di U. e dunque l'allestimento, la location così come i costumi indossati dall'artista sarebbero stati individuati dai collaboratori individuati dalla stessa U. senza che la M. ed E.B. s.r.l. avessero potuto influire su tali scelte.

3. In via preliminare è necessario esaminare il contratto stipulato fra le parti di questo procedimento al fine di determinare i confini del vincolo di esclusiva che legava l'attrice committente con la controparte quale testimonial.

Il contratto fra E.B. s.r.l., in nome e nell'interesse della M., e la società attrice è stato stipulato il 20 gennaio 2014 e prevedeva la cessione a T. del diritto di utilizzo al nome, al ritratto e all'immagine della testimonial su tutto il territorio italiano per tutte le attività di comunicazione, promozione e pubblicità di prodotti di abbigliamento intimo femminile (art. 2).

Alle parti convenute era quindi imposto di non utilizzare in proprio, ed a non cedere l'utilizzo dei diritti sopra citati a soggetti concorrenti della parte attrice con riferimento a prodotti di abbigliamento intimo (art. 3).

A fronte di tale diritto di esclusiva parte attrice si era impegnata a versare alla convenuta un corrispettivo di Euro 200.000, onere puntualmente adempiuto.

Sulla base di quanto così evidenziato deve dunque ritenersi che, per tutta la durata del contratto, l'utilizzo dei diritti di sfruttamento dell'immagine, del nome e del ritratto della M. con riferimento a prodotti di lingerie spettava solo ed esclusivamente a T., non residuando margini di gestione né in capo alla stessa artista né in capo alla società che ne gestiva i diritti di immagine.

4. Affinché possa essere accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dedotto dall'attrice è necessario verificare in primo luogo se i capi di abbigliamento indossati nel videoclip "Resta ancora un po'" possano essere considerati prodotti concorrenti con quelli oggetto del contratto di testimonial.

In merito a siffatta questione, le convenute hanno sostenuto come gli indumenti utilizzati nel videoclip non rientrassero nella categoria dell'intimo dovendo invece essere considerati dei semplici pantaloncini.

Pare invece al Collegio che - contrariamente quanto affermato dai testi S. e C. i quali hanno dichiarato che tra gli indumenti indossati dalla M. nel videoclip non vi erano capi di intimo che fossero visibili - il capo indossato dalla cantante - seppur non rientrante tra i classici capi di lingerie - debba ritenersi senza dubbio annoverabile fra gli indumenti intimi per via della misura molto corta della "gamba" nonché per la particolare aderenza al corpo dell'indumento e dunque della medesima natura degli altri capi classici di biancheria intima, e con essi perfettamente fungibile.

5. Non merita peraltro di essere seguita la tesi delle parti convenute per cui sussisterebbe una netta distinzione fra il ruolo della M. come testimonial dell'intimo "S." e l'attività artistica e professionale svolta dalla medesima cantante nel videoclip.

Invero la causa del contratto di testimonial - negozio atipico che rientra nel genus dei contratti sinallagmatici - consiste proprio nell'acquisire il diritto di sfruttare la notorietà e la celebrità raggiunta da un personaggio pubblico tramite la sua attività professionale al fine di promuovere il brand del committente verso il pagamento di un corrispettivo economico.

Coerente con le finalità di tale contratto deve dunque ritenersi il fatto che il testimonial non possa utilizzare la propria immagine in campo artistico in modo tale da porsi in contrasto con gli obblighi assunti con la controparte.

Nel caso di specie T.I.R. s.p.a. mediante il contratto di cui in causa ha inteso assicurarsi l'esclusivo sfruttamento dell'immagine della M. per associarne l'immagine pubblica agli indumenti intimi del marchio "S."

Questo vincolo di esclusiva ha costituito, secondo i principi classici del diritto civile, la causa giustificatrice della controprestazione di parte attrice consistente nel corrispettivo pattuito.

Appare dunque legittimo che nello svolgimento della professione artistica, alla parte convenuta venisse richiesto un comportamento tale da non porsi in contrasto con il contratto di esclusiva dalla medesima sottoscritta con T., e dunque integra inadempimento contrattuale l'aver eseguito parte convenuta una performance artistica mettendo in mostra un capo di intimo appartenente ad una impresa concorrente nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale in questione.

6. L'esame della condotta delle parti in pendenza del vincolo contrattuale sulla base delle risultanze documentari ed istruttorie rivela come già dai primi giorni di ottobre del 2014 - dunque in piena vigenza del rapporto contrattuale con T. - il C., stylist della società S. incaricata dalla U. di curare la realizzazione del videoclip, intrattenesse una corrispondenza con dipendenti di L.P. al fine di concordare l'utilizzo di capi di abbigliamento nel videoclip "Resta ancora un po'" (v. in particolare doc. 15 e 16 parte attrice)

Il contenuto dello scambio di mail tra il C. e P.R. di L.P. (doc. 15 parte attrice) induce infatti a ritenere che lo stylist agisse con il chiaro intento di utilizzare l'intimo L.P. nel videoclip della M. (doc. 15 parte attrice: "Ti contatto proprio per E."), confermandosi dal tenore della corrispondenza prodotta che l'utilizzo dell'abbigliamento L.P. non era stato frutto di una scelta "casuale" dettata solo dalla disponibilità del suddetto abbigliamento nel luogo di realizzazione del videoclip - come affermato dallo stesso teste C. nell'udienza dell'11 gennaio 2017 - ma, al contrario, frutto della precisa volontà di accostare il brand L.P. con l'immagine della M..

Né può fondatamente sostenersi - sulla base di tali rilievi - la non imputabilità in capo alle stesse convenute delle scelte artistiche operate nel videoclip.

Va a tale proposito precisato che non sollevano la M. dalla responsabilità dell'inadempimento contrattuale le testimonianze del C. e della Favini assunte durante questo procedimento, concordi nell'affermare che la cantante sarebbe stata del tutto estromessa dalla scelta dei capi di abbigliamento da indossare - spettando all'artista solo la determinazione del concept del videoclip - essendo tale compito demandato ad altri soggetti, ed in particolare allo stylist C..

Infatti, indipendentemente dalla precisa individuazione del soggetto che in concreto aveva il compito di decidere l'outfit dell'artista nel videoclip, è pacifico come la M., in quanto personalmente vincolata ad un contratto di esclusiva con T. non solo avrebbe potuto ma bensì avrebbe dovuto rifiutarsi di vestire capi di intimo diversi da quelli per i quali si era obbligata a fare da testimonial con la parte attrice, proprio per non porre in essere un comportamento incompatibile col vincolo contrattuale assunto nei confronti di T..

Infatti solamente le convenute erano verosimilmente a conoscenza dell'esistenza del contratto che le legava con la parte attrice e quindi solo esse avrebbero potuto e dovuto comunicare a L.P. e U. l'incompatibilità esistente fra le obbligazioni del contratto con T. e l'abbigliamento che, seguendo le indicazioni della direzione artistica del videoclip, avrebbe dovuto indossare la M..

Allo stesso modo non è rilevante che il videoclip fosse una produzione di proprietà esclusiva della U. come affermato da contratto (doc. 9 parte convenuta) in quanto, qualunque fossero state le disposizioni impartite da U., rectius dai vari collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione del video, ben permaneva in capo alla parte convenuta l'obbligo di comunicare l'esistenza di un vincolo contrattuale incompatibile con le modalità di realizzazione del videoclip, nonché in ultima istanza di opporsi ad uno sfruttamento dell'immagine incompatibile con tale vincolo.

7. La violazione del diritto di esclusiva e dunque l'inadempimento contrattuale non sono scongiurati nemmeno dal fatto che nel videoclip in questione non vi sarebbe stato un esplicito product placement - ossia una pubblicità indiretta, posta in spazi non appositamente pubblicitari, come appunto il videoclip - dell'intimo L.P.. Le convenute hanno infatti obiettato come nel videoclip la cantante indossasse diversi capi di abbigliamento appartenenti a marchi differenti ed i pantaloncini in questione non avessero un rilievo tale da costituire un elemento attrattivo e significativo per il pubblico.

Il collegamento fra l'immagine della M. e il brand L.P. è infatti ugualmente emerso da una serie di comportamenti adottati dalle convenute nonché da L.P. e U., tali da creare nella mente del pubblico un'associazione tra l'immagine dell'artista e il marchio L.P..

In particolare il binomio M./L.P. è stato veicolato sia da L.P. stessa che da U. attraverso i propri siti web (docc. 9, 10, 11 afsc. Attr.) nonché dalla stessa M., la quale ha diffuso fotografie su Instagram con l'hashtag "@laperlalingerie" con l'effetto di legare la propria immagine a quella del brand L.P. in spregio al contratto stipulato con T..

Che sia stato creato un voluto collegamento tra l'immagine della celebre cantante e l'altrettanto celebre brand di biancheria intima è altresì certificato dal riconoscimento che il binomio ha avuto ad opera di vari soggetti terzi. A tal proposito si fa riferimento ad un articolo del periodico "LEGGO" dal titolo "E.M. video in Black": E.M. sceglie Total look L.P. per il video dell'ultimo singolo ..." (doc. n. 10 parte attrice), nonché a vari blog e siti che si occupano di moda come "P." e "L. da vip" (doc. n. 9 parte attrice) i quali hanno riportato la notizia dell'esistenza di un legame fra la cantante ed il marchio L.P..

I fattori che hanno determinato la creazione del binomio M./L.P. - che si è posto in contrasto con l'uso esclusivo dell'immagine della cantante che T. aveva acquisito e per il quale aveva anche già versato l'intero corrispettivo - sono stati dunque la natura pubblica del videoclip, la diffusione delle immagini tramite i social network nonché i vari articoli di stampa che hanno riportato il collegamento fra L.P. e l'artista.

Deve dunque concludersi a parere del Collegio che, anche a voler ritenere assente uno specifico product placement, mediante la performance artistica di cui si discute la M. abbia operato uno sfruttamento della propria immagine in proprio tale da porsi in contrasto con gli obblighi assunti contrattualmente dalla medesima parte convenuta nei confronti di T. (art. 3 contratto).

Non vale poi a scriminare la condotta delle parti convenute il fatto che il videoclip sia stato diffuso a novembre 2014 e dunque quando il contratto con T. si approssimava a giungere al termine.

Come è noto infatti l'obbligo di adempiere alle obbligazioni secondo diligenza e buona fede sussiste per tutta la durata del rapporto, ed il fatto che il contratto con T. fosse prossimo alla scadenza al momento del verificarsi degli eventi oggetto di questo procedimento non incide in alcun modo sull'imputabilità dell'inadempimento a carico delle convenute.

Seppur prossimo allo spirare del termine, il contratto era da considerarsi pienamente in vigore e l'interesse di T. - che aveva già versato l'intera controprestazione - a che parte

convenuta si attendesse al vincolo obbligatorio fino alla naturale scadenza del contratto è senza dubbio meritevole di tutela.

Di più, con riferimento allo specifico contratto da testimonial sembra attendibile ritenere come la parte finale del rapporto sia di particolare rilievo per l'interesse della titolare del marchio posto che, se è necessario un fisiologico lasso di tempo affinché il binomio testimonial/ brand si consolidi nell'immaginario dei consumatori, gli ultimi mesi del contratto dovrebbero essere presumibilmente quelli in cui il committente potrà meglio sfruttare l'affidamento che si è creato nel pubblico nei mesi precedenti, al fine di poter vedere ripagato l'investimento iniziale.

8. Parte attrice ha contestato anche l'illegittimo utilizzo da parte della M. di una fotografia della campagna "S." pubblicata dalla cantante sul proprio profilo di Twitter - per di più modificandola in modo da eliminare il marchio "S." - per inviare gli auguri natalizi ai propri fan.

Si tratta di un'unica fotografia pubblicata in due occasioni e accompagnata una prima volta dalla didascalia "a los amigos de @UniversalSpain" e poi una seconda volta da quella "agli amici di @umitalia e@FPGROUP".

Pur dovendosi premettere che il tenore dell'immagine non è tale da raggiungere la qualifica di "fotografia artistica" e di conseguenza non meritevole di godere del regime di protezione per essa previsto sul piano autorale, si deve altrettanto evidenziare che l'uso di tale immagine da parte della convenuta concretizza una violazione degli interessi della parte attrice, sia dal punto di vista contrattuale che da quello extracontrattuale.

In primo luogo tale comportamento costituisce una violazione di quanto espressamente previsto all'art. 3 del contratto fra le parti in causa, per cui il committente T. ha acquisito in via esclusiva i diritti di sfruttamento dell'immagine della M. in relazione a prodotti di biancheria intima. In particolare, con l'art. 3 è fatto divieto alle convenute qualsiasi utilizzo in proprio dell'immagine della M..

La violazione pare dunque evidente se si considera che la fotografia in questione apparteneva alla campagna "S." ed è stata autonomamente utilizzata dalla M. pregiudicando l'interesse del committente a che il testimonial non utilizzi le fotografie della campagna pubblicitaria al di fuori della strategia commerciale predisposta dal committente stesso.

Il comportamento della convenuta risulta illecito anche dal punto di vista extracontrattuale ed in particolare se si considerano le norme che tutelano le c.d. "fotografie semplici" previste negli articoli 87 e ss. della legge sul diritto d'autore.

A mente del terzo comma dell'art. 88 L. A. il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione delle fotografie spetta al committente, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto quando la fotografia ha come oggetto cose che sono in possesso del committente stesso.

Nel caso in esame le fotografie postate su Instagram dalla M. appartenevano alla campagna pubblicitaria di S. ritraente la cantante con indosso abiti del marchio stesso.

Non pare dubbio quindi che si trattasse di fotografie ritraenti oggetti in possesso del committente al quale spetta, ai sensi dell'art. 88 L. A. il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia.

Si aggiunga poi che non vale a scriminare il comportamento della convenuta il fatto di aver eliminato il marchio "S." dalle suddette immagini poi pubblicate sui social network. Al contrario, se la pubblicazione fosse stata effettuata mantenendo il marchio S. - seppur tale comportamento sarebbe stato comunque giudicabile contrario agli accordi di esclusiva raggiunti tra le parti - essa poteva in qualche modo considerarsi convergente con gli interessi di promozione del brand del committente.

A causa invece della modifica operata all'immagine non residua alcuno spazio per considerare scusabile il comportamento della parte convenuta.

9. Le pretese risarcitorie avanzate da T. consistono nella richiesta di restituzione dell'intero corrispettivo versato, in base a quanto previsto in caso di inadempimento dall'art. 13 comma secondo del contratto, nonché il pagamento di 200.000 Euro a titolo di clausola penale e il maggiore danno quantificato dalla stessa parte attrice in 501.301,66 Euro.

Ritiene il Collegio che T. abbia subito un pregiudizio a seguito del comportamento della convenuta, la quale si era obbligata in forza del contratto di cui in causa a prestare in via esclusiva all'attrice la propria immagine e la capacità attrattiva che essa comporta verso il pubblico.

Il nesso causale fra la condotta della convenuta e il danno patito dalla attrice è costituito dalla realizzazione di una performance artistica in cui la M. indossando un capo intimo di una impresa concorrente ha intaccato il perimetro dell'esclusiva acquisito da T. con il contratto, vanificando parte dell'investimento di parte attrice la quale mirava ad essere l'unica impresa a poter abbinare il proprio brand con l'immagine della cantante.

Un simile comportamento ha dunque avuto come conseguenza quella di trasferire al pubblico cui la cantante si rivolgeva un'immagine diversa e in qualche modo antitetica rispetto a quella fornita da S., in ragione del target di prodotti e di prezzi totalmente differente a cui si riferisce L.P., con l'effetto di svilire e disperdere il potere attrattivo proprio di un contratto di esclusiva.

Tuttavia ai fini della quantificazione del danno non si può non tenere conto del regolare svolgimento che ha avuto il rapporto contrattuale fino al novembre 2014, periodo in cui è stato diffuso il videoclip di cui in causa.

Se per un verso T. ha provveduto a versare il corrispettivo pattuito, per altro verso non risulta che le convenute fino al novembre 2014 abbiano mai posto in essere comportamenti che integrassero una violazione delle pattuizioni contrattuali né alcuna contestazione è mai stata fatta in tal senso dalla parte attrice.

In altri termini, seppur sia ravvisabile un inadempimento contrattuale e tale inadempimento sia senza dubbio imputabile alle convenute non può essere trascurato che per buona parte della durata del contratto le parti convenute hanno adempiuto alle loro obbligazioni e per tale motivo non si può ritenere meritevole di accoglimento la richiesta risarcitoria nella misura formulata dalla parte attrice.

In merito alla clausola penale prevista dall'art. 13 secondo comma del contratto giova poi ricordare che a mente dell'art. 1384 c.c. è facoltà del giudice ridurre la penale se l'obbligazione principale è stata adempiuta almeno in parte, avuto riguardo dell'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Nel caso di specie l'obbligazione principale della convenuta - che consisteva nel prestare la propria immagine in esclusiva a T. per promuovere la linea di abbigliamento intimo "S." - è stata perfettamente adempiuta dal febbraio 2014 fino al novembre del medesimo anno. Come conferma la giurisprudenza infatti, il potere di riduzione ad equità ex art. 1384 c.c. è posto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento e può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempita (Tribunale Monza, sez. I, 10/12/2012, n. 1885)

Per questo motivo, considerando che il contratto tra T. e B. s.r.l non prevedeva la possibilità di ridurre la penale in caso di adempimento parziale della prestazione questo giudice ritiene di procedere nel senso di ridurre la stessa avuto riguardo dell'avvenuto adempimento della prestazione nel periodo decorso dal febbraio al novembre 2014 ritenendosi manifestamente eccessiva la somma di Euro 200.000 se commisurata al lasso di tempo in cui vi è stato inadempimento.

Deve poi considerarsi che l'ammontare del risarcimento deve essere calcolato anche tenendo conto della gravità dell'inadempimento.

Va rilevato a tale proposito che nel caso di specie la M. ha indossato un capo di intimo di L.P. in un videoclip della durata di qualche minuto. Prendendo visione della performance artistica in questione, si deve sottolineare che l'abbigliamento intimo era uno degli elementi del complesso outfit predisposto dalla direzione artistica per delineare il personaggio interpretato dall'artista insieme però ad altri abiti di varie marche. In altri termini, l'intimo indossato nel videoclip dalla M. non costituiva un elemento in sé determinante della performance artistica, pur potendo comunque attirare l'attenzione del pubblico.

Per le ragioni sopra esposte si ritiene che il ristoro economico da attribuire alla parte attrice debba attestarsi nella somma complessiva di Euro 50.000 - al valore attuale della moneta ed interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza - al fine di evitare ogni profilo di eventuale indebito arricchimento, tenuto conto della riduzione della clausola penale e del tenore del concreto pregiudizio subito a causa dell'inadempimento contrattuale.

10. Quanto all'abusivo utilizzo dell'immagine appartenente al servizio fotografico realizzato per i prodotti a marchio S., se non vi è prova di uno specifico danno patrimoniale effettivamente rilevante in capo alla società attrice in relazione alle limitate modalità di utilizzazione poste in essere dalla convenuta E.M., deve invece adottarsi l'inibitoria nei confronti della stessa convenuta all'ulteriore utilizzazione di detta immagine con imposizione di penale nella misura specificata in dispositivo.

11. Non ritiene il Collegio di dare accoglimento alla domanda di parte attrice di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su diversi quotidiani e periodici, risultando tale misura di fatto non proporzionata all'entità degli illeciti pure accertati.

12. Quanto alle spese del presente giudizio, esse devono essere poste a carico delle parti convenute in via tra loro solidale in relazione al valore del risarcimento del danno liquidato e pertanto nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da T.I.R. s.p.a. nei confronti di E.M. e di E.B. s.r.l. con atto di citazione dell'8.10.2015, accertato l'inadempimento da parte delle convenute al contratto intercorso tra le parti in data 20.1.2014, condanna le stesse convenute in via tra loro solidale al risarcimento del danno in favore della società attrice nella misura di Euro 50.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo;

2) accertata altresì l'indebita utilizzazione da parte della convenuta E.M. di una immagine fotografica facente parte del servizio eseguito su commissione di T.I.R. s.p.a. e dunque in violazione sia del contratto del 20.1.2014 che dei diritti di utilizzazione economica di dette immagini esistenti in capo a parte attrice, ne inibisce alla convenuta E.M. l'ulteriore utilizzazione in qualsiasi modo e forma, stabilendo - ove detta inibitoria fosse violata - la somma di Euro 500,00 per ogni giorno di utilizzo indebito di dette immagini;

3) respinge le altre domande svolte da parte attrice;

4) condanna le parti convenute in solido tra loro al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate nella misura di Euro 10.100,00 (di cui Euro 1.100,00 per spese ed Euro 9.000,00 per compensi) oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 aprile 2017.

Depositata in Cancelleria il 16 agosto 2017.